

messo l'arrolamento volontario, in qualità di novizi e mozzi, dei giovani, » ecc.

Ora, nell'articolo 47, non facendosi menzione di quest'articolo, che cosa ne nascerebbe? Ne nascerebbe che, siccome i parenti del mozzo e del novizio hanno la facoltà, insino al 17° anno di età, di poter ritirare i loro figli allorché ne vedano la convenienza, potrebbe darsi il caso che un iscritto marittimo venisse esentato dalla leva perchè avesse un fratello consanguineo attualmente al servizio in qualità di mozzo. Alcun tempo dopo potrebbero i parenti chiedere il licenziamento del loro figlio e fratello consanguineo dell'iscritto, ed in quel caso l'iscritto, che avrebbe dovuto compiere il servizio per obbligo di leva, ne andrebbe esente.

I motivi di opportunità ai quali allude il signor ministro per la mariniera, per non accettare quest'aggiunta che fece la Commissione, e la quale io credo di pura giustizia, sono che probabilmente non vi sarebbe tempo a che questa legge fosse nuovamente approvata nell'altro ramo del Parlamento.

Ma a me pare che, siccome il Senato ebbe campo a studiare lungamente questa legge, a segno che il progetto ministeriale, presentatogli il 9 aprile, venne approvato verso il 20 di giugno, non dovrebbe riuscirgli difficile l'approvazione di quest'aggiunta, tanto più che la relazione dovrebbe esser brevissima; e siccome dentr'oggi è probabile che questa legge sia votata, nella giornata di domani potrebbe essere presentata al Senato, e forse, seduta stante, per così dire, esser approvata.

Per questi motivi io prego le Camera ad ammettere l'aggiunta proposta, la quale ad altro non tende che ad impedire che un numero straordinario di casi d'esenzione venga a presentarsi.

Rifletta la Camera che abbiamo oltre a 400 mozzi e oltre a 200 novizi, così che possono sorgere dei casi di esenzione per 600 circa famiglie.

MENABREA, ministro della mariniera. Come io aveva l'onore di dichiarare questa mattina alla Camera, io trovo convenienti gli emendamenti suggeriti dalla Commissione; tuttavia non li credo d'importanza tale da indurci ad affrontare i pericoli della dilazione che potrebbero nascere dal rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento.

Venendo all'articolo in discussione, è bensì vero che la redazione proposta dalla Commissione è molto più chiara e toglie ogni dubbio che potesse sorgere circa l'esenzione dei novizi e mozzi; tuttavia, esaminando con attenzione gli articoli 99 e 100, si vede che i mozzi sono in una condizione affatto diversa dagli altri che fanno parte dell'armata di mare, e che, in conseguenza, ad essi non può attribuirsi la trasmissione del diritto ad esenzione di altri membri di loro famiglia, pel fatto della loro presenza alla scuola navale.

Non può esservi dubbio a questo riguardo, e quindi non credo che l'interpretazione della legge possa essere diversa da quella che sarebbe, ove pure si adottasse l'aggiunta della Commissione. Ciò nulladimeno io mi rimetto intieramente al giudizio della Camera.

MONTI. Io convengo pienamente nell'opinione dell'onorevole ministro della mariniera, che l'arrolamento dei mozzi sia ben diverso da quello che contraggono gli altri volontari e da quello che impongono coloro che servono in virtù della legge sulla leva.

Ma io non posso a meno di avvertire essere qui occorso un equivoco, che naturalmente indurrà in errore le famiglie e i Consigli di leva.

Se l'arrolamento, di cui all'articolo 99, è diverso dall'ar-

rolamento enunciato all'articolo 97 e da quello che assumono tutti gl'iscritti della leva di mare, sarebbe adunque, in ogni caso, necessario che l'articolo 99 dichiarasse non già, è ammesso l'arrolamento volontario in qualità di novizi e mozzi, ma bensì che sono ammessi al tirocinio di marinai in qualità di novizi e di mozzi i giovani i quali abbiano compiuto il duodicesimo e non oltrepassino il quindicesimo di loro età; allora sparirebbe l'equivoco. Senonchè l'emendamento, invece di cadere all'articolo 47, dovrebbe introdursi all'articolo 99. Credo che anche gli onorevoli miei colleghi della Commissione accetterebbero questa variazione.

Voci. È sempre la stessa difficoltà.

PRESIDENTE. Pregho il signor relatore di esprimere il voto della Commissione in proposito.

RICCI GIOVANNI, relatore. La maggioranza della Commissione persiste a mantenere la sua proposta.

RICCI VINCENZO. Pregherei la Camera di osservare che la variante proposta dall'onorevole colonnello Monti sarebbe un correttivo da aver luogo soltanto quando non si ammettesse la proposta della Commissione. Come per altro la sola difficoltà affacciata dal signor ministro consiste nel ritardo possibile derivante dalla difficoltà di ottenersi un nuovo voto del Senato, ed a questo supposto pericolo fu già risposto, dimostrando come potrà questa legge con tutta sollecitudine essere approvata dall'altro ramo del Parlamento, egli è per ciò che la Commissione persiste nell'emendamento proposto, il quale, anche a giudizio dell'onorevole Monti, basta a supplire alla lacuna esistente.

Se si volesse adottare l'idea dell'onorevole Monti, la quale non è che subordinata al caso in cui non fosse accolta quella della Commissione, s'incontrerebbe pur sempre la stessa difficoltà del ritardo.

PRESIDENTE. Il deputato Petitti ha facoltà di parlare.

PETITTI. Io credo impossibile di ammettere che l'arrolamento dei mozzi e dei novizi sia militare, come quello dei marinai; il loro caso è qualche cosa di simile a quello degli allievi del collegio di Racconigi, e qualche altro nell'armata di terra.

L'arrolamento vero, come s'intende da tutti, è quello che sottomette a tutte le discipline e a tutte le penalità militari; io domando al relatore della Commissione se i giovani minori di 17 anni possano credersi sottomessi al Codice penale militare. No certamente; per conseguenza non possono considerarsi militari come gli altri.

Credo che il Senato ha pensato a ciò, perchè è impossibile che quella Commissione abbia potuto fare una dimenticanza di quella natura; se non ha compreso gl'individui di cui all'articolo 99, egli è perchè era persuaso, come lo sono anche io, che questo è un arrolamento diverso.

RICCI GIOVANNI, relatore. Quanto ha sentito la Camera dall'onorevole Petitti, io credo che non possa ritenersi che come un'opinione.

Ora, siccome il dubbio grave nasce dalle parole *arrolamento volontario*, ove non sia variata questa espressione, è evidente che qualunque tribunale sarà per dar ragione alle famiglie le quali chieggono l'esenzione. La Camera deve ritenere che la posizione dei mozzi e dei novizi è ben diversa da quella di cui parlava l'onorevole Petitti relativamente ai collegi di Racconigi, d'Ivrea ed altri, dappoichè vengono arrolati, salvo il caso di richiamo dei parenti, dai 17 fino ai 25 anni di loro età.

L'arrolamento loro è quindi in molte parti ben diverso da quello che si pratica nei collegi militari di cui egli ha fatto parola. Conchiuderò col far di nuovo riflettere alla Camera,